

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

FERMI – DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665

Codice Fiscale 82004810485

Circolare n. 31 del 18/09/2025

AI DOCENTI

Oggetto: Vigilanza sugli alunni

Nel sollecitare la massima attenzione circa il punto in oggetto si forniscono indicazioni in merito alla responsabilità in vigilando.

Da un punto di vista giuridico la responsabilità civile viene distinta in contrattuale ed extracontrattuale

1) La responsabilità contrattuale.

Art 1218 ; Responsabilità del debitore ; questo recita ‘che il debitore che non esegue (1228cc) esattamente la prestazione dovuta (1176cc) è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione (1256cc) derivante da causa a lui non imputabile.

L’inadempimento sancito dall’articolo 1218 cc genera la responsabilità contrattuale come conseguenza dell’inadempimento, cioè della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore; quest'ultimo deve risarcire il danno subito dal creditore a causa del suo inadempimento.

In base a quanto espresso ne consegue che la prestazione deve essere eseguita esattamente, in base a diversi criteri:

- a) la prestazione deve essere eseguita dal debitore con "la diligenza del buon padre di famiglia" (art. 1176, comma 1 c.c.), e cioè la diligenza usata dall'uomo medio nell'adempiere i suoi impegni. Il debitore è tenuto ad eseguire per intero la prestazione;
- b) il tempo di esecuzione della prestazione; il debitore deve eseguire la prestazione a richiesta del debitore o, se è stabilito un termine, alla scadenza del termine (art. 1183 c.c.).

2) La responsabilità extracontrattuale

Questa è la responsabilità che consegue nel commettere un fatto illecito.

E’ disciplinata dagli articoli 2043cc (risarcimento per fatto illecito) fino all’art 2059cc. Il 2043cc recita che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona danno ingiusto obbliga chi ha commesso il danno a risarcirlo. Mentre il 2048cc attribuisce a genitori e tutori, nonché insegnanti la responsabilità per l’illecito dei minori loro affidati.

3) La responsabilità del personale docente

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare

l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

L'art. 2048 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**".

Pertanto :

- L'insegnante si libera dalla responsabilità quando dimostra di non aver potuto impedire il fatto.

-Deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. civ., sez. III, 3-2-1999) .

-L'obbligo di vigilanza è correlato all'età e al grado di maturazione degli alunni. Più grandi sono meno è richiesta la sua presenza continua.

-Le misure organizzative da adottare variano in correlazione al tempo, al luogo , all'attività da svolgere, all'età e maturità degli allievi. Un conto la vigilanza in aula, un altro quella in palestra, in laboratorio, in gita o in uno spostamento scuola-palestra o scuola – contesto, dove svolgere una determinata attività.

-L'obbligo di vigilanza è primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

-La durata dell'obbligo di vigilanza, appartiene alle autorità scolastiche per tutto il tempo in cui gli allievi sono dentro la scuola, fino alla loro uscita.

Pertanto non esimono da responsabilità eventuali disposizioni dei genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza vigilanza in un certo luogo) potenzialmente pericoloso per il minore.

E' il classico caso del bambino delle elementari che all'uscita deve essere materialmente riconsegnato al tutore.

Per finire diciamo che al fine di rispettare il dovere di vigilanza sugli allievi, l'istituto scolastico può adottare i seguenti comportamenti:

a) la formale dichiarazione (ad esempio, attraverso circolari alle famiglie) di non accettare autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati;

b) il coinvolgimento dell'Amministrazione locale per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico;

c) la previsione e la gestione di attività didattiche o ricreative complementari o integrative, ovvero di servizi di semplice pre - o post - accoglienza degli alunni.

Tale atteggiamento degli istituti scolastici è congruo dal punto di vista giuridico.

FIRMATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)